



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | TUCCI | VITO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DOLCI | ALESSANDRA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | SIFFREDI | CLAUDIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4975/2018
depositato il 05/10/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08820100008774803000 IRPEF-ALTRO 2011
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08820110410604128000 IRPEF-ALTRO 2011
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820120129651919000 RADIODIFFUSIOI 2011
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189010489986000 IRPEF-ALTRO 2006
- contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

proposto dal ricorrente:

~~BENEDETTA GIOVANIELLA~~
~~VIA PADOVA N. 25 20142 MILANO MI~~

difeso da:

PIRRO ANTONELLA MARIA
VIA PONTE SEVESO 41 20125 MILANO MI

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 4975/2018

UDIENZA DEL

28/06/2019 ore 15:00

N°

3526/19

PRONUNCIATA IL:

28/05/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06/09/2019

Il Segretario
IL SEGRETARIO

Dott.ssa Laura Paola De Grinò

[Signature]

R.G.R. N° 4975/2018

Svolgimento del processo

La signora ~~BENEDETTA~~ ~~BRUNELLA~~ ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820189010489986000 che le è stata notificata in data 07/05/2018 e con la quale viene invitata a pagare la somma complessiva di € 80.467,83 in riferimento ad una serie di cartelle analiticamente indicate ed emesse a seguito di omesso o ritardato pagamento di imposte varie tra cui Irpef, Addizionale Comunale, Addizionale Regionale, oltre interessi e sanzioni. La ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata. Rileva altresì che il termine di prescrizione dei tributi erariali è di cinque anni. Chiede perciò, in via principale, che venga dichiarato insussistente o comunque prescritto il credito vantato dall'erario; in via subordinata, che la pretesa tributaria venga ridotta.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando la legittimità dell'atto impugnato e specificando che il termine di prescrizione dei crediti erariali è decennale.

Motivi della decisione

Alla luce dei canoni interpretativi fissati dal Giudice di Legittimità a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 22397 del 17/11/2016 deve pacificamente ritenersi che le cartelle di pagamento non opposte non sono equiparabili ad una sentenza di condanna passata in giudicato e che, di conseguenza, i crediti da esse portati si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. e non in quello decennale indicato dall'art. 2953 c.c., posto che quest'ultimo termine di prescrizione trova applicazione solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Facendo applicazione del suddetto principio di diritto al caso di specie è d'obbligo rilevare che, per quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti in causa, l'impugnata intimazione di pagamento è stata notificata alla ricorrente in data 07/05/2018; che anche le cartelle in essa menzionate sono state notificate nelle date per ciascuna indicate, ossia nell'arco temporale che va dal 02/03/2010 al 24/03/2017; che nessuna delle suddette cartelle è stata impugnata nei termini di legge e che non sono intervenuti fatti interruttivi del termine di prescrizione.

Di conseguenza, in parziale accoglimento del proposto ricorso, vanno dichiarati prescritti solo i crediti portati dalle cartelle notificate in data anteriore al 07/05/2013 ossia le cartelle n. 06820100008774803000, n. 06820110410604128000, n. 6820120129651919000 e n. 06820130128398220000. Per il resto l'impugnato provvedimento deve essere confermato.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 06820100008774803000, n. 06820110410604128000, n. 6820120129651919000 e 06820130128398220000. Conferma per il resto l'impugnato provvedimento. Spese compensate.

Milano 28/05/2019

Il-Presidente rel.

